CAMERA DEI DEPUTATI N. 1897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata l'11 luglio 1984

Riapertura dei termini per indennizzi e contributi per danni subiti nella guerra 1940-1945

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, la legge 22 ottobre 1981, n. 593, che, tra l'altro, ha regolamentato lo snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, ha consentito a coloro che avevano avanzato istanze per ottenere la liquidazione dei predetti danni, ma che all'epoca non avevano ricevuto la rituale notificazione del provvedimento positivo o negativo di liquidazione, di riproporre entro il 31 maggio 1982 istanza di conferma delle domande a suo tempo presentate e non definite con provvedimento formale.

Peraltro, dalle segnalazioni in mio possesso, risulta che per moltissimi cittadini che hanno avanzato istanza per ottenere il risarcimento dei danni di guerra, e che non hanno ricevuto notificazione sull'istruttoria degli atti relativi, la legge n. 593 del 1981 è passata del tutto inosservata, e ciò ha determinato la decadenza di fatto delle richieste risarcitorie.

Con la presente proposta di legge mi propongo pertanto di suggerire la riapertura dei termini di presentazione della istanza di conferma delle richieste di indennizzo dei danni di guerra formulate dai cittadini ed enti interessati, alcuni dei quali, è bene ricordare, onorevoli colleghi, a causa dei tragici eventi connessi all'ultimo conflitto hanno perduto interi patrimoni mobiliari, immobiliari, o aziende di produzione o di servizi di rilevante valore economico e sociale.

Ritengo che la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale sia un doveroso atto di giustizia verso i nostri compatrioti installatisi nel periodo anteguerra nelle terre d'oltremare, e che, a causa degli eventi bellici sfavorevoli, hanno dovuto sopportare in terre straniere, divenute inospitali, danni materiali ed umiliazioni morali che non gli verranno mai sufficientemente risarciti.

Per tutti questi motivi, Onorevoli Colleghi, vi chiedo di voler concedere la vostra approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 22 ottobre 1981, n. 593, è sostituito dal seguente:

« L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio 1985. Trascorso inutilmente detto termine, l'interessato decade dai benefici relativi alla domanda di liquidazione a suo tempo prodotta ».